



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE ED USO DEGLI ORTI URBANI

Articolo 1

DEFINIZIONE

Il Comune di Bagnatica dispone di appezzamenti di terreno destinati ad orti urbani. Per orto urbano s'intende un piccolo appezzamento di terreno, messo a disposizione dei cittadini, con l'obiettivo di favorirne un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Le aree comunali destinate ad orti urbani sono individuate nell'allegata planimetria (ALLEGATO 1), riportante una distribuzione degli spazi in lotti.

La distribuzione degli spazi in lotti ha carattere meramente indicativo, ed è in ogni momento modificabile a discrezione della Giunta comunale.

I lotti vengono assegnati ai soggetti che ne facciano richiesta, secondo le modalità descritte nel presente regolamento. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, che verrà intestato alla persona richiedente. I singoli lotti saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato lungo il margine.

L'intera area verrà fornita di disponibilità idrica comune. In caso di carenza idrica ciascun concessionario dovrà provvedere autonomamente all'irrigazione del proprio orto.

Articolo 2

CRITERI GENERALI

La concessione degli orti viene disposta con bando pubblico con cadenza quadriennale. È compito degli uffici comunali preposti predisporre il bando, richiedere e verificare la documentazione prevista, predisporre l'elenco dei concessionari, assegnare i lotti.

Il bando per l'assegnazione dei lotti verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per almeno quindici giorni consecutivi, sul sito-internet comunale, tramite affissione di locandine nelle bacheche comunali e con ogni ulteriore mezzo di comunicazione ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione comunale.

Articolo 3

REQUISITI DI ASSEGNAZIONE E PRIORITA'

Sono requisiti essenziali per la presentazione della domanda di concessione:

A) PERSONE FISICHE:

- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale (per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura localizzata nell'ambito del territorio comunale, anche costituente pertinenza di unità immobiliari), a meno che non si dimostri inequivocabilmente l'impossibilità di utilizzare tale appezzamento a fini orticoli (per esempio: boschi, terreni con particolari pendenze o caratteristiche etc.);



- non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
- non avere nel proprio nucleo familiare un imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.
- B) ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, COOPERATIVE SOCIALI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ONLUS:
 - possedere status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, ONLUS ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucrativo;
 - essere dotata di statuto e atto costitutivo.

I seguenti requisiti costituiscono fattore di priorità in graduatoria a prescindere da qualsiasi ulteriore criterio di valutazione delle domande di concessione:

- A) PERSONE FISICHE:
 - essere residenti nel Comune di Bagnatica;
- B) ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, COOPERATIVE SOCIALI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ONLUS:
 - per le Associazioni, essere iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Bagnatica; per tutti gli altri soggetti collettivi, svolgere attività sul territorio comunale di Bagnatica e avere sede legale a Bagnatica.

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo comunale entro la scadenza fissata dal bando.

Tra gli aventi diritto viene formulata una graduatoria che avrà valore per quattro anni, sulla base dei criteri che verranno individuati nel bando di assegnazione.

Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l'ordine della graduatoria. Ad essa si attingerà anche per eventuali surroghe, ed in tal caso le concessioni avranno durata fino all'originaria scadenza. Esaurita la graduatoria, qualora residuino ulteriori appezzamenti, si provvederà alla loro assegnazione a chi, possedendo i requisiti sopra descritti, presenterà libera domanda al Comune. In tal caso le assegnazioni verranno effettuate nell'ordine di presentazione delle domande all'Ufficio Protocollo comunale e avranno anch'esse durata fino all'originaria scadenza.

Articolo 4

DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione ha durata di quattro anni, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del quadriennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo quadriennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili riportati in precedenza. Tale facoltà può essere esercitata al massimo per una volta.

L'assegnazione è concessa a titolo provvisorio ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto.

Qualora l'assegnatario trasferisca la propria residenza fuori dal Comune di Bagnatica decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.



Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine , mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno

Articolo 5

ESCLUSIVITA'

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e/o da componenti del suo nucleo familiare. Non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. La coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario. In caso di decesso o rinuncia da parte del concessionario, è comunque facoltà al coniuge o ai figli di subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.

Articolo 6

CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione delle parti comuni, alla periodica regolarizzazione ed all'innaffiamento delle aree perimetrali e delle aree verdi del parco;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto (non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti);
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- pagare la bolletta dell'acqua entro le date indicate dal Comune (la bolletta verrà ripartita con quote individuali di pari importo fra gli assegnatari dei lotti);
- rispettare il presente regolamento, che si intende integralmente accettato con la presentazione della domanda di concessione;
- vigilare sull'insieme degli orti, segnalando al comitato di gestione ed all'ufficio comunale preposto ogni eventuale anomalia;
- pulire l'ambiente circostante, ogni qualvolta si renda necessario.

Articolo 8

COLTIVAZIONI

Gli orti devono essere preferibilmente coltivati biologicamente. E' vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari etc.) che possano arrecare danno all'ambiente. L'accertamento dell'uso di tali prodotti comporta la revoca della concessione.

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti e fiori. E' fatto divieto di coltivare qualsiasi coltivazione ad elevato consumo d'acqua.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.



I residui vegetali che si intendono trasformare in “compost” dovranno essere depositati in apposite compostiere, o interrati nel proprio orto. I residui vegetali non devono creare disturbo di alcun genere (odori, degrado, incuria etc.) al contesto urbano o agli altri orti.

Articolo 9

RIPOSTIGLI

I ripostigli sono di proprietà comunale, da mantenere in ordine ed in buono stato di manutenzione. Dovranno conservare le caratteristiche di forma e il colore esterno posseduti al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale. I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento o altre attività permanenti.

Articolo 10

ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale, e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale, in base ad esigenze sopravvenute, e non dai concessionari.

Articolo 11

DIVIETI

E' vietato:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, etc.);
- d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente e nelle aree circostanti gli orti;
- g) accendere fuochi di qualsiasi genere (è pertanto vietato bruciare stoppie e rifiuti);
- h) superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- i) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- l) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio per il lavaggio di autoveicoli e/o motoveicoli nell'orto e/o nelle parti comuni);
- m) installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e/o qualsiasi altro impianto;
- n) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica (classi 1, 2 e 3, prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, prodotti liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso dell'opportuno patentino, etc.);

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e/o dai regolamenti comunali.



Articolo 12

ORARI

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 08:00 alle ore 22:00.

Eventuali attività rumorose che possono infastidire le abitazioni limitrofe devono essere effettuate dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18:00 della sera e le ore 09:00 del mattino, con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti.

Articolo 13

COMITATO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI

I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dal Comune, eleggono a maggioranza degli assegnatari un Comitato per la gestione degli orti, composto da tre rappresentanti, di cui uno individuato come portavoce.

Il Comitato ha durata quadriennale e può essere rinnovato. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti, o l'intero Comitato, solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

E' compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare all'Ufficio Tecnico comunale le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato delle aree comuni e del ricovero degli attrezzi;
- convocare l'assemblea degli assegnatari.

Articolo 14

VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall'Ufficio Tecnico comunale al portavoce del Comitato.

I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifici all'interno dei lotti al portavoce del Comitato.

Articolo 15

REVOCA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:



- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzioni di qualsiasi natura;
- danneggiamento o incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e/o degli accessori forniti;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- non utilizzo diretto dell'area;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
- decadenza dei requisiti di assegnazione descritti in precedenza;
- ogni ulteriore causa di revoca prevista dal presente regolamento.

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione comunale, quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.

Articolo 16

FURTO, DANNI E INFORTUNI

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento al presente regolamento.

Articolo 17

MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno, pena la revoca dell'assegnazione.

